



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Procedura di selezione, per il reclutamento di cinque allievi finanziari, riservata ai congiunti delle c.d. “Vittime del dovere” – Anno 2006

IL COMANDANTE GENERALE

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “Ordinamento del Corpo della guardia di finanza”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante “Disciplina dell’imposta di bollo”, e l’articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente “Esenzione dall’imposta di bollo per copie conformi di atti”;

VISTO l’articolo 4 del D.P.C.M. 22 luglio 1987, n. 411, recante “Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici”, come modificato dal D.P.C.M. 26 giugno 2000, n. 227;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante “Esenzione dall’imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Attuazione dell’articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica”;

VISTA la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di obiezione di coscienza”, nonché la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente “Istituzione del servizio civile nazionale”;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente “Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi indetti

dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;

VISTA la legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante “Delega al Governo per l’istituzione del servizio militare volontario femminile”;

VISTO il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, recante “Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente “Regolamento recante norme per l’accertamento dell’idoneità al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380”;

VISTO il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155;

VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie”;

VISTO il decreto ministeriale 28 novembre 2000, recante “Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO l’articolo 30 della legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

VISTO il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 246000, datata 28 luglio 2005, e successive modificazioni ed integrazioni, registrata al Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 2 agosto 2005, al n. 7856, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 12 gennaio 2006, che stabilisce che il reclutamento di personale femminile del Corpo della guardia di finanza è effettuato, per l’anno 2006, senza alcuna limitazione percentuale in ciascun ruolo;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, recante “Autorizzazione ad assumere personale nelle pubbliche amministrazioni nell’anno 2006, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

DETERMINA

Art. 1
Posti disponibili

1. È indetta, per l'anno 2006, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanziari del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.

Art. 2
Requisiti

1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:
 - a) siano in possesso dei diritti civili e politici;
 - b) abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2006, il diciottesimo anno di età e non superato il ventiseiesimo, cioè siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1980 ed il 31 dicembre 1988, estremi compresi. Il limite massimo di età richiesto è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata;
 - c) abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;
 - d) abbiano l'idoneità fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
 - e) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
 - f) non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ovvero sottoposti a misure di prevenzione;
 - g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
 - h) siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza.
 - i) non siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;
 - l) non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati;
 - m) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;
 - n) abbiano ottenuto, per gli aspiranti già sottoposti all'apposita visita, l'idoneità fisica alla leva;
 - o) appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

2. I suddetti requisiti, ad eccezione di quelli di cui alle lettere b), f) e g), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e conservati fino alla data dell'effettivo incorporamento.

Art. 3 **Domanda di partecipazione**

1. La domanda di partecipazione va presentata possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via della Batteria di Porta Furba, n. 34 - 00181 Roma - Appio, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^a Serie Speciale.
2. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:
 - a) idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera o);
 - b) per coloro che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di età, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) per coloro che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, siano minorenni, l'atto di assenso, in carta semplice, conforme all'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione, sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso di impedimento dell'altro, o dal tutore, in caso di mancanza di entrambi i genitori. Nel caso in cui l'atto sia firmato da uno solo dei genitori, devono essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore. Sono esonerati dalla presentazione del suddetto atto gli aspiranti, anche se minorenni, che rivestano la qualifica di militare alle armi.
3. La domanda, da redigersi esclusivamente su apposito modello, riproducibile anche in fotocopia (fac-simile in allegato 2 alla presente determinazione), è disponibile presso tutti i Reparti del Corpo nonché sul sito *internet all'indirizzo* www.gdf.it, nella sezione relativa ai concorsi.
4. Non sono prese in considerazione quelle domande che, pur inoltrate nei termini indicati, dovessero pervenire al Centro di Reclutamento oltre la data di inizio delle selezioni. Le stesse verranno archiviate.
5. Le domande di partecipazione alla selezione prodotte nei termini, ma formalmente irregolari ovvero incomplete di talune delle dichiarazioni prescritte dal successivo articolo 4, sono restituite agli interessati, per essere successivamente regolarizzate ovvero integrate delle dichiarazioni precedentemente omesse, entro il termine loro comunicato dal Centro di Reclutamento. L'impossibilità, per qualsiasi motivo, di rispettare il predetto termine, comporta l'archiviazione dell'istanza.
6. Le domande non sottoscritte sono, invece, direttamente archiviate.
7. I provvedimenti di archiviazione delle domande, ai sensi del presente articolo, sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:

- a) gerarchico, all'Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, ex decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 30 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
- b) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 4
Elementi da indicare nella domanda
(veggasi modello in allegato 2)

1. Il candidato deve indicare nella domanda:
 - a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza ed indirizzo, completo del numero di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana;
 - c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti politici;
 - d) di essere/non essere imputato o condannato per delitti non colposi ovvero sottoposto a misure di prevenzione;
 - e) lo stato civile;
 - f) il numero di eventuali figli a carico;
 - g) di non essere già stato rinviato d'autorità da precedenti corsi di formazione della Guardia di finanza;
 - h) il titolo di studio di cui è in possesso;
 - i) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni;
 - l) la posizione nei riguardi del servizio militare;
 - m) di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici;
 - n) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza;
 - o) di essere disposto, in caso di nomina a finanziere, a raggiungere qualsiasi sede di servizio;
 - p) di appartenere alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.
2. Ogni variazione di indirizzo deve essere segnalata direttamente e nel modo più celere, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, il quale non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazioni di recapito o da eventi di forza maggiore. Lo stesso Centro, inoltre, non assume alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione, dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.
3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione ed il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorrerà nelle

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decadrà da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 **Istruttoria delle domande**

1. Tutti i candidati, le cui istanze di partecipazione siano considerate valide, in quanto complete dei dati richiesti, sono ammessi alla procedura, con riserva, in attesa dell'accertamento, da parte della sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della presente determinazione, dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
2. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'incorporamento.

Art. 6 **Esclusione dalla procedura**

1. I candidati, non in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, sono esclusi dalla procedura a cura della sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera a).
2. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) giurisdizionale, al competente T.A.R., entro 60 giorni dalla data di notifica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - b) straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla predetta data, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 7 **Commissione giudicatrice**

1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dell'Autorità dal medesimo delegata, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo:
 - a) sottocommissione per l'accertamento dei prescritti requisiti, il vaglio delle informazioni, la valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria finale, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza, membri;
 - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri;
 - c) sottocommissione per la visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici, membri;
 - d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica preliminare, costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e due ufficiali medici (di cui almeno uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parità di grado, con anzianità superiore), membri.
2. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione

di cui al precedente comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, durante l'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.

3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
4. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.

Art. 8 Documento di identificazione

1. Ad ogni convocazione, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, purché munito di fotografia recente.

Art. 9 Accertamenti

1. I candidati in possesso dei prescritti requisiti sono convocati, a cura del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per essere sottoposti:
 - a) all'accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - b) alla visita medica preliminare comprensiva degli esami specialistici;
 - c) alla eventuale visita medica di revisione.
2. L'idoneità attitudinale dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera b), e tende a verificare il possesso delle attitudini necessarie per ricoprire il ruolo ambito.
3. Detti accertamenti si articolano in:
 - a) test intellettivi, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) test di personalità e questionario biografico, per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e le esperienze di vita passata e presente dei candidati;
 - c) colloquio, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test.
4. Prima dell'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati, la sottocommissione di cui al precedente comma 2 fissa, con apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione degli stessi, prevedendo, eventualmente, preclusioni alla prosecuzione nelle successive fasi dell'accertamento attitudinale, con conseguente inidoneità degli aspiranti, laddove, nel test di cui al precedente comma 3, lettera a), non si raggiungano determinati limiti di adeguatezza.
5. I candidati idonei ai predetti accertamenti sono ammessi a sostenere la visita medica preliminare, mentre i non idonei sono esclusi dalla selezione.
6. L'idoneità fisica dei candidati è accertata dalla sottocommissione indicata all'articolo 7, comma 1, lettera c), mediante visita medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, in Roma.

7. L'accertamento dell'idoneità fisica è eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita.
8. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è, immediatamente, comunicato all'interessato, il quale, in caso di non idoneità, può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione, fatta eccezione per i requisiti di cui al successivo articolo 11, commi 6, 11 e 12. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione deve essere presentata al presidente della sottocommissione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c), al momento della comunicazione di non idoneità. Eventuali istanze presentate successivamente sono ritenute nulle.
9. La visita medica di revisione è effettuata non prima del 15° giorno successivo alla comunicazione di non idoneità alla visita medica preliminare.
10. Il giudizio di revisione è espresso dalla sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), e verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneità della sottocommissione per la visita medica preliminare.
11. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare e di revisione, ovvero giudicato non idoneo, è escluso dalla procedura di selezione.
12. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, è definitivo.
13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 2.

Art. 10

Mancata presentazione del candidato

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto la presente procedura, non si presenta, nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, per la visita medica preliminare o per la visita medica di revisione è considerato rinunciatario ed escluso dalla procedura stessa.
2. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle competenti sottocommissioni hanno facoltà, su istanza motivata, di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario delle stesse. L'istanza, inviata presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione AA.FF., via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 ROMA/APPIO, deve essere anticipata, via fax, al n. 0624290666.

Art. 11

Requisiti psico-fisici

1. Le sottocommissioni incaricate dell'accertamento dei requisiti psico-fisici hanno il compito di selezionare candidati che rientrano nei profili sanitari di cui al decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione dei candidati.
2. I candidati convocati presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per sostenere gli accertamenti dell'idoneità psico-fisica, devono presentare un certificato, con data non anteriore a giorni sessanta, attestante l'effettuazione ed il risultato

dell'accertamento per i *markers* dell'epatite B e C, sia antigeni che anticorpali, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale.

3. La mancata presentazione di detto certificato comporta l'ammissione con riserva del candidato alle ulteriori fasi selettive e l'esclusione dalla procedura, se non presentato entro il 15 novembre 2006 al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
4. La positività al suddetto accertamento comporta l'esclusione dalla selezione.
5. I candidati sono sottoposti a visita:
 - a) neurologica;
 - b) psichiatrica;
 - c) otorinolaringoiatrica;
 - d) oculistica;
 - e) odontostomatologica;
 - f) ginecologica.
6. I candidati, all'atto della visita medica preliminare, devono, comunque, avere:
 - a) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini;
 - b) statura non inferiore a m 1,61 per le donne;
 - c) acutezza visiva:
 - (1) uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio;
 - (2) campo visivo e motilità oculare normali;
 - (3) visione binoculare;
 - (4) senso cromatico normale alle matassine colorate.
7. I candidati con vizi visivi devono presentarsi alla visita medica muniti delle proprie lenti correttive "a tempiali".
8. La rilevazione dell'entità visiva per detti candidati è effettuata con lenti "a tempiali" e non con quelle "a contatto".
9. Sono causa di inidoneità le malattie dell'occhio e dei suoi annessi che possano pregiudicare la completa funzionalità visiva.
10. Per quanto riguarda la funzione uditiva, sono considerati idonei i candidati il cui deficit non sia superiore ai seguenti parametri:
 - a) monolaterale: 35 dB;
 - b) bilaterale: P.P.T. 20%.
11. Sono, inoltre, cause di inidoneità i disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve, e l'uso di sostanze psico-attive e/o la positività ai relativi test tossicologici.

12. La dentatura deve essere in buone condizioni. Devono essere presenti almeno 24 elementi dentari efficienti nella funzione masticatoria. I denti mancanti, comunque, non devono riguardare più di due coppie masticatorie contrapposte. La protesi efficiente e tollerata va considerata sostitutiva del dente mancante.
13. Ai fini del computo del numero minimo di elementi dentari efficienti, non sono prese in considerazione protesi mobili.
14. Sono, inoltre, eseguiti i seguenti esami:
 - a) radiografia del torace;
 - b) dell'urina ed ematochimici;
 - c) elettrocardiografico e visita cardiologica;
 - d) test psico-clinici.
15. I concorrenti sono, eventualmente, sottoposti ad ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio, necessari per una migliore valutazione del quadro clinico dell'aspirante.
16. I candidati, che non raggiungono i requisiti fisici minimi, negli accertamenti di cui ai precedenti commi 6, 11 e 12, sono immediatamente dichiarati non idonei dalla competente sottocommissione.
17. Avverso le esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalità di cui al precedente articolo 6, comma 2.
18. Ai soli fini dell'effettuazione in piena sicurezza dell'esame radiografico, i candidati di sesso femminile devono produrre, in sede di visite mediche, un test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata è, allo scopo sopraindicato, sottoposta al test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza.
19. Per le concorrenti che, all'atto delle visite mediche, risultino positive al test di gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli accertamenti svolti in quella stessa sede, la competente sottocommissione non può procedere agli accertamenti previsti e deve esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare. Tali candidate sono, pertanto, escluse dalla procedura ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale, laddove lo stato di temporaneo impedimento sussista ancora alla data comunicata all'atto della visita medica preliminare.

Art. 12 Documentazione

1. Nei confronti dei candidati risultati idonei al termine degli accertamenti di cui all'articolo 9, nonché di coloro che hanno richiesto la visita medica di revisione, il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza provvede a richiedere i seguenti atti:
 - a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi ed annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica;

- b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare;
 - c) dichiarazione del casellario giudiziale;
 - d) nulla osta della competente autorità militare per i candidati in servizio militare.
2. I candidati giudicati idonei devono presentare direttamente o far pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi, Sezione allievi finanziari, via della Batteria di Porta Furba, n. 34, 00181 Roma/Appio, entro il 15 novembre 2006 i certificati rilasciati dalle competenti autorità su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso dei requisiti che conferiscono ai candidati i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 13

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Le sottocommissioni previste dal precedente articolo 7, comma 1, lettere b), c) e d), compilano, per ogni candidato, un processo verbale firmato da tutti i componenti.

Art. 14

Graduatoria finale

1. Al termine degli accertamenti, la sottocommissione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), procede, secondo il punteggio riportato da ciascun candidato, alla formazione della graduatoria finale.
2. Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti attribuiti per il possesso dei titoli di cui alla tabella in allegato 3.
3. A parità di punteggio, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e quelle di cui all'articolo 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.
4. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza o dall'autorità dal medesimo delegata, viene approvata la graduatoria finale di merito e sono dichiarati vincitori della procedura i candidati che, nell'ordine della stessa, risultino compresi nel numero dei posti disponibili.

Art. 15

Ammissione al corso di formazione

1. I candidati utilmente posizionati nella graduatoria finale di cui all'articolo 14 sono convocati, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria stessa, per la frequenza del corso di formazione.
2. Entro 20 giorni dalla data di convocazione per la frequenza del corso, il Comando Generale della Guardia di finanza può dichiarare vincitori della procedura di selezione altri candidati idonei, nell'ordine della graduatoria, per ricoprire posti resisi, comunque, disponibili, tra i candidati precedentemente dichiarati vincitori, con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 16
Mancata presentazione al corso

1. Il candidato, regolarmente convocato per la frequenza del corso, è considerato rinunziatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione.
2. Eventuali ritardi, dovuti a causa di forza maggiore, devono essere comunicati via fax, entro 24 ore, e sono valutati a giudizio discrezionale ed insindacabile del Comandante dell'Istituto di Istruzione, che può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto, improrogabilmente, entro il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato tramite il Comando Provinciale competente per luogo di residenza (ovvero il locale Comando Regionale della Guardia di finanza, per i residenti in Valle d'Aosta).

Art. 17
Spese di partecipazione al concorso

1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle prove selettive, sono a carico degli aspiranti, anche se militari in servizio.

Art. 18
Trattamento economico degli allievi finanziari

1. Durante la frequenza del corso, gli allievi finanziari percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore.
2. Gli allievi finanziari fruiscono gratuitamente del vitto, dell'alloggio e della vestizione, le cui spese sono a carico dell'Amministrazione.
3. Sono, invece, a carico degli allievi le spese:
 - a) per la manutenzione del vestiario;
 - b) di carattere personale e straordinario.

Art. 19
Assegnazione al termine del Corso

1. Al termine del corso di istruzione, i finanziari sono destinati nelle sedi ove esigenze organiche e di servizio lo richiederanno, con obbligo di permanenza secondo le disposizioni interne del Corpo.

Art. 20
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, per le finalità selettive e sono trattati presso una banca dati

automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo della selezione concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i quali il diritto all'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Comandante Generale della Guardia di finanza.

La presente determinazione sarà inviata agli organi di controllo.

Roma, 8 agosto 2006.

Gen.C.A. Roberto Speciale